



**L.R. 14/2016 del 26/5/2016**

**Attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ENTE D'AMBITO N. 1 DEL 22/05/2020

**OGGETTO:** Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 [misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19] – **Norme per lo svolgimento delle sedute del Consiglio d'Ambito in modalità telematica.**

**Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 23 della LR 14/2016 è stato, tra l'altro, costituito l'ATO Napoli 1 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni;
- l'art. 25 della LR 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'E.d.A., dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.22 del 01.07.2019 è stato modificato e approvato lo Statuto dell'E.d.A. Napoli 1 ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale n.14/2016;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 8 del 14.06.2018 è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni.

**Considerato che:**

- l'art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», recita:
  1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,

possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

– il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», stabilisce che « In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Dato Atto che:

- il Regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni approvato con Delibera n. 8/2018 non disciplina le sedute del Consiglio d'Ambito in modalità di videoconferenza;
- per le norme sopra richiamate disciplinare la modalità in videoconferenza delle sedute del Consiglio d'Ambito rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio d'Ambito;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra evidenziate:

- a) di dover regolamentare le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio d'Ambito per le motivazioni di cui al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Ente;
- b) di dover approvare il Regolamento di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio d'Ambito che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato 1);
- c) di dover precisare che salvo diversa determinazione del Consiglio d'Ambito il Regolamento di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio d'Ambito sarà attuato per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Ente;

## Tutto ciò premesso e considerato

### Visto:

- la Legge n. 241/1990
- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 165/2001;
- lo Statuto dell'EDA NA 1;
- il Regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni approvato con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 8/2018;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

### DECRETA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di disporre** di regolamentare le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio d'Ambito per le motivazioni di cui al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Ente;
3. **di notificare** il presente dispositivo ai componenti del consiglio d'Ambito, ai componenti del Collegio dei Revisori, al Direttore Generale;
4. **di inviare** il presente decreto a tutti i Comuni dell'Ente D'Ambito Napoli 1 per dare massima diffusione e trasparenza;
5. **di stabilire** l'efficacia legale del presente atto a decorrere dalla data di sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

  
il Presidente del C.d.A.  
Raffaele De Giudice



## Ambito Territoriale Ottimale Napoli 1

ENTE D'AMBITO Napoli 1

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI  
URBANI.

Legge Regionale n. 14/2016

# ***REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DEL CONSIGLIO D'AMBITO***

*Art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*

## **Sommario**

<b><u>Art. 1 - Oggetto del presente regolamento.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Art. 2 – svolgimento del Consiglio d'Ambito in forma telematica.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Art. 3 – Validità della seduta.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Art. 4 – Convocazione.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Art 5 – Svolgimento della seduta.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Art 6 – Validità della seduta.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>Art. 7 –Interventi e votazione.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>Art 8 – Durata della seduta e conclusione.....</u></b>	<b><u>5</u></b>

### **Art. 1 - Oggetto del presente regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio d'Ambito Napoli 1 nel rispetto di quanto già disciplinato dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni approvato con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 8 del 14.06.2018

### **Art. 2 – Svolgimento del Consiglio d'Ambito in forma telematica**

Il Consiglio d'Ambito, può essere svolto in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, e comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario verbalizzante e i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente d'Ambito, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Ente, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti degli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;

### **Art. 3 – Validità della seduta**

La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dalla sede dell'E.d.A., pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;

La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;

### **Art. 4 – Convocazione**

Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'E.d.A.;

### **Art 5 – Svolgimento della seduta**

La seduta di Consiglio d'Ambito in videoconferenza avviene tra il Presidente, i Consiglieri, il Segretario verbalizzante ed eventualmente il Direttore Generale e/o i Responsabili se ritenuto necessario dal Presidente, senza forme di pubblicità (i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza);

## **Art 6 – Validità della seduta**

1. Per la validità delle sedute telematiche restano fermi i requisiti di validità richiesti per i Consigli ordinari; comunque, ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario verbalizzante, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
2. Il Segretario verbalizzante attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
3. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario verbalizzante, è dichiarata valida dal Presidente con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (secondo quorum previsti dallo statuto e dalla legge);
4. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una e-mail o pec all'indirizzo eletto dai Consiglieri, in mancanza da quello assegnato dall'Ente, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Presidente in sede di seduta;
5. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;
6. La seduta può prevedere la presenza di alcuni componenti presso la sede dell'Ente e di altri in collegamento mediante videoconferenza;
7. La seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza che alcun componente sia presente presso la sede dell'Ente d'Ambito e, in ogni caso, tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio, anche con avviso verbale;

## **Art. 7 –Interventi e votazione**

1. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale - audio;
2. Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito e la dichiarazione viene riportata dal Segretario sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;

### **Art 8 – Durata della seduta e conclusione**

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza o in presenza presso la sede dell'E.d.A.;
2. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni (o di altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza), il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
3. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;

il Presidente del C.d.A.  
Raffaele Del Giudice

